



STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO

Della docente **Campisi Antonella** nata a Palazzo Adriano il 26/08/1986 residente a Giuliana in c.da Piano dei Peri s.n.c. CF: CMPNNL86M66G263W docente, rappresentato e difeso ai fini del presente atto come da procura telematica allegata dagli avvocati Angela Maria Fasano (CF: FSNNLM77E50G2730 – PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it), e Stefania Fasano (CF: FSNSFN84A59G2730 – PEC: stefaniafasano@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio delle stesse in Palermo, nella Via Giacomo Cusmano, n. 28. L'avvocato Angela Maria Fasano e l'avvocato Stefania Fasano, dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione in relazione al presente procedimento ai seguenti indirizzi PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it e stefaniafasano@pec.it.

CONTRO

- **IL MIM - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO** nella persona del Ministro *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Palermo.
- **USR SICILIA** nella persona del dirigente *pro-tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Palermo;
- **ATP PALERMO** nella persona del dirigente *pro-tempore* rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Palermo.

FATTO

La ricorrente è iscritta nella GPS (Graduatorie Provinciali Supplenze) della Provincia di Palermo, per la classe di concorso B019, scuola secondaria di II grado (cfr. **all 1**).

La ricorrente, inoltre, svolge la prestazione di Assistente all'Autonomia e Comunicazione dall'anno 2012 (cfr. **all. 2, 2 BIS, 2 TER, 2 QUATER**), sia per conto





del Comune di Giuliana (PA), sia per conto della Cooperativa all'uopo dedicata, riservando la sua professionalità ai minori disabili, come previsto dalla Legge 104/1992 (**CFR. ALL.2 e 2 BIS**).

La prestazione della docente come “Assistente All’Autonomia e Comunicazione”, secondo disposizioni normative (legge n. 104/1992, Patto di adesione comunale, Linee guida regionali, leggi regionali), come meglio specificate e richiamate nei successivi motivi di diritto - dall’anno 2012 - affianca per Conto del Comune e della Cooperativa, la/il docente di sostegno, svolgendo anche la prestazione in forma individuale, **sostituendosi al docente di sostegno, aiutando il minore nell’integrazione scolastica e nella didattica.**

La docente può svolgere questa funzione in relazione alla personale Laurea in Educatore della Prima Infanzia e al Diploma di Istruzione secondaria superiore in Tecnico dei Servizi Turistici + Specializzazione di Assistente alla Comunicazione Scolastico (cfr. all 3)

Orbene, la ricorrente in merito alla pregressa esperienza maturata, come da allegati 2 e 3, con il presente ricorso chiede il riconoscimento del giusto punteggio a fini della composizione della graduatoria GPS di riferimento, così come indicata in allegato 1.

Attualmente la ricorrente presenta in GPS il seguente punteggio: su CC B019: 53,5

Punteggio che pur tuttavia non ripercorre la precedente esperienza professionale e curriculare come da allegati 2 e 3.

A) In particolare, ai fini della posizione di cui all’allegato 2 – profilo di Assistente A e C - si evidenzia la presenza di un punteggio così determinato: dall’anno scolastico 2012/2013 al 2022/2023, senza interruzioni, si ricava un punteggio **pari a 66 punti** per la CC B019

B) Il punteggio è stato così ricavato: applicando la normativa del sistema scolastico, ovvero: 2 punti per ciascun mese o frazione di almeno 16 die sino a un massimo di 12 punti per ciascun anno scolastico – come specificato Valutazione titoli



servizi OM 11/2022 Tabella valutazione – nota n. 1290 del 22 luglio 2020 – nota n. 1550 del 4 settembre 2020.

C) N.B: - differenziandolo rispetto al servizio di insegnamento, ovvero, se prestato agli alunni con disabilità sullo specifico grado, punteggio pieno, su altro grado, punteggio dimezzato, - non differenziandolo invece rispetto alla classe di concorso poiché come previsto da normativa, il servizio prestato su posto di sostegno, a cui ci riferiamo, si valuta come specifico, oltre che sul sostegno stesso grado, anche su tutte le altre classi di concorso dello stesso grado. - Nota n.1550 del 4 settembre 2020

D) Quindi sommando il punteggio maturato in GPS per B019 pari a 53,5 a 66 si ricava il seguente punteggio 119,5.

Nella tabella dei titoli allegata (cfr. **all. 6 e 7**) il punteggio come lavoratore ASACOM non è previsto; mentre il ruolo di educatore professionale, perfettamente equiparabile all'ASACOM è previsto come titolo valutabile. Da qui anche una disparità di trattamento, immotivata e illogica.

Tale negazione – per la figura di ASACOM – inoltre, vista l'evidente illegittimità, è stata anche oggetto di una proposta di legge, al fine della piena inclusione del personale ASACOM nell'organico scolastico (cfr. **all. 9 e 10**).

La proposta di legge ruota attorno a dei criteri fondamentali: a) viene garantita la continuità didattica dell'assistente con l'alunno/a; b) Il processo di internalizzazione all'interno del MIUR avviene mediante una modifica legislativa delle norme della legge 104/1992 e dlgs 66/2017; 3) In applicazione del principio di massima tutela possibile, viene garantito all'alunno/a un livello di formazione iniziale dell'assistente adeguato alle singole condizioni di disabilità; 4) I criteri di accesso iniziali, con riferimento al periodo di lavoro pregresso, ai fini della stabilizzazione, sono quelli previsti dalle pronunce della Corte di Giustizia Europea e della Commissione stessa, che più volte si è pronunciata in danno dell'Italia; 5) Il concorso sarà su base regionale per titoli ed esame, (che prevediamo nel decreto attuativo orale), con la formazione di apposite graduatorie permanenti di merito, dove secondo i principi giuridici immanenti, a cui il decreto attuativo dovrà attenersi, i criteri saranno quelli previsti dall'ordinamento





attuale con preferenza di valutazione: 1) della pregressa esperienza lavorativa; 2) titoli di studio; 3) attestati formativi specifici per ciò che concerne i titoli.

Pertanto:

la negazione del punteggio vantato, oggi, è illegittima e deve essere compiutamente valutata nella graduatoria GPS A018 cui è collocata la ricorrente, per i seguenti motivi di

DIRITTO

La prestazione di ASACOM (Assistente Autonomia e Comunicazione) è disciplinata dalla legge. La prestazione dell'Assistente all'Autonomia e Comunicazione (o ASACOM come viene spesso abbreviato) e come tale, per lo sviluppo della stessa prestazione, deve essere equiparata, ai fini dei titoli valutabili in GPS, al lavoro espletato dal docente di sostegno unicamente ai fini del punteggio.

Cosa si chiede con il presente ricorso: la valutazione come servizio effettivo reso come personale ASACOM - unicamente ai fini del punteggio - da calcolare nella GPS di riferimento.

L'ASACOM è una figura professionale specializzata altamente qualificata - Tecnico per l'assistenza all' autonomia personale, alla comunicazione e all'inclusione sociale a favore di persone con disabilità che si occupa di supportare gli individui con disabilità nell'apprendimento delle abilità necessarie per raggiungere l'autonomia nella vita quotidiana e nella comunicazione.

MOTIVI GIURIDICI DELLA VALUTAZIONE

La ragione giuridica della legittimità della pretesa della ricorrente è la seguente: l'ASACOM *è un assistente specializzato a cui viene assicurato dalla Regione l'effettivo inserimento del profilo professionale dello stesso nelle attività scolastiche, secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi.*





Questa definizione la riscontriamo nelle linee guida regionali che richiamano la normativa regionale e nazionale (cfr. all. 8).

Soffermiamoci sulla nozione indicata: *“un assistente specializzato a cui viene assicurato dalla Regione l’effettivo inserimento del profilo professionale dello stesso nelle attività scolastiche.”*

Donde, l’ASACOM è inserito nel profilo professionale delle attività scolastiche, per cui, la superiore posizione, merita pieno riconoscimento ai fini dei titoli, come valutazione di punteggio in GPS, proprio perché profilo professionale delle attività scolastiche.

Si tratta quindi di un tecnico per l’assistenza all’ autonomia personale, alla comunicazione e all’inclusione sociale a favore di persone con disabilità

È ha un ruolo fondamentale nel garantire il diritto allo studio e all’inclusione sociale degli studenti con disabilità.

Inoltre.

L’Assistente all’Autonomia e alla Comunicazione è una denominazione normativa che viene utilizzata per le funzioni previste dalla legge 104/1992 Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 13), a garanzia del concreto ed effettivo diritto allo studio, dell’integrazione dello studente con disabilità fisica, psichica e sensoriale.

La legge 104 prevede accordi di programma finalizzati "alla predisposizione, attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Chi fa assistenza all'autonomia e alla comunicazione opera ad personam e collabora in team alle altre figure educative ed assistenziali secondo quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato.

SULLA DISPARITA’ DI TRATTAMENTO





Il profilo, inoltre, per caratteristiche e funzioni, appare sovrapponibile al ruolo di educatore professionale così come descritto dal DM 520/1998 che, invero, ai fini della composizione del punteggio GPS è valutato (OM supplenze). Da qui, allora, la disparità di trattamento rispetto a chi – educatore professionale – oggi si vede riconosciuto il punteggio in GPS.

Chi fa assistenza all'autonomia e alla Comunicazione orienta gli obiettivi del proprio intervento allo sviluppo di relazioni efficaci all'interno del contesto scolastico, formativo e sociale, in un'ottica rivolta allo sviluppo di competenze dell'alunno e di tutti coloro che sono implicati nei processi per l'integrazione.

La ricorrente, nella specie, svolge le seguenti funzioni:

- collabora alla stesura e aggiornamento del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) e partecipa ai GLH;
- programma, realizza e verifica interventi integrati con quelli educativi e didattici dei docenti, coordinandosi con i docenti curricolari e di sostegno e alle attività della classe;
- promuove l'autonomia dello studente disabile, proponendo strategie per perseguire le finalità formative e di sviluppo complessivo della persona;
- favorisce la socializzazione tra pari;
- supporta interventi coordinati tra servizi scolastici e servizi sanitari, socioassistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e altre attività sul territorio, gestiti da enti pubblici e privati, in coerenza con quanto formulato nel PEI e in considerazione del più generale progetto di vita dello studente;
- collabora all'analisi delle richieste delle famiglie e alla promozione di relazioni efficaci con esse;
- lavora per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro e progetti ponte per l'uscita dal percorso scolastico.
- Sostituisce il docente.
- Per lo svolgimento della prestazione, soprattutto nelle Cooperative, rispetto all'articolazione dell'orario di servizio dell'Asacom, di massima viene RICHIESTO di





evitare la sovrapposizione di orario tra insegnante di sostegno ed Asacom, motivo per cui quest'ultimo si ritrova ad espletare anche le mansioni tipiche del docente di sostegno nell'espletamento delle attività didattiche.

• **I lavoratori ASACOM, allora, rendono dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/1992. Servizi, indi, che proprio per il carattere specialistico, meritano piena valutazione.**

Ciò è previsto anche dalla normativa regionale che assicura l'effettivo inserimento professionale dell'ASACOM nelle attività scolastiche.

La natura specialistica della prestazione, invero, è rimarcata anche dalle norme regionali.

Così, ad esempio LINEE GUIDA (cfr. all. 8), PER LE FUNZIONI DI ASSISTENZA ALL'AUTONOMIA E ALLA COMUNICAZIONE PER GLI STUDENTI CON DISABILITA'. LEGGE REGIONALE 20 giugno 2019, n. 10 Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali "Disposizioni in materia di diritto allo studio",

: L'Assessorato, al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione allo studente con disabilità, attribuisce tale compito all'assistente specializzato e assicura l'effettivo inserimento del profilo professionale dello stesso nelle attività scolastiche, secondo un progetto elaborato in base ai bisogni dell'alunno disabile e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale) e del profilo di funzionamento, allorquando quest'ultimo entrerà in vigore, atteso che alla data di adozione delle presenti linee guida non è stato adottato il decreto Interministeriale di attuazione previsto dall'art. 5 comma 6 del d. lgs 66/2017, come modificato dal d. lgs n. 96 del 7 agosto 2019

Invero, secondo l'articolo 16 della legge regionale n. 10/2019: **“La Regione, per assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/1992 e di assistenza**



igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni”.

La Regione siciliana tramite l'Assessorato della famiglia delle politiche sociali e del lavoro (di seguito: l'Assessorato), in conformità al d. lgs 66/2017, come modificato dal d.lgs n. 96 del 7 agosto 2019 e nel rispetto del riparto di competenze tra lo Stato e la Regione disposto dal successivo, così come richiamati agli artt.41 e 42 della legge regionale 20 giugno 2019, garantisce il servizio di assistenza specialistica di integrazione scolastica agli studenti con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale grave, iscritti e frequentanti gli istituti superiori di secondo grado ivi compresi i soggetti di cui all'art. 12, comma 1, della l.r. 23 maggio 1991, n. 33, secondo il regolamento approvato dalle ex Province, nonché agli studenti frequentanti gli istituti universitari, ove avviato dalle stesse ex province nel precedente anno scolastico 2019/2020 e fintantoché non verrà adottato ulteriore atto di indirizzo, d'intesa con l'Assessore regionale per l'Istruzione e la formazione professionale, in virtù delle competenze ascritte per gli interventi in favore degli studenti con disabilità agli EE.RR.S.U., ai sensi della L.R. 25 novembre 2002 n. 20

Ed ancora.

La legge regionale n. 68 DEL 18-04-1981 all'articolo 10 così dispone: *Integrazione pre - scolastica e scolastica. I comuni, singoli o associati, sono tenuti a promuovere l'inserimento dei soggetti portatori di handicap nelle istituzioni educative e scolastiche normali, per mezzo di: 1) contributi annuali per l'acquisto di adeguate attrezzature tecniche e dei sussidi didattici necessari per l'integrazione e per le attività collegate; 2) assegnazione di personale adeguato.* NB: Personale adeguato è riferito alla figura di ASACOM.

Non solo.

In conformità al “Regolamento recante modalità e criteri per l'Assistenza Specialistica agli alunni disabili” approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 579 del



05/10/2012, integrato dalle modifiche apportate all'art. 9 con Delibera di C.C. n. 688 del 13/12/2012 e successivamente modificato con Delibera di C.C. n. 298 del 03/08/2018, l'Area dell'Educazione, Formazione e Politiche Giovanili – Servizio Attività Rivolte alle Scuole dell'Obbligo - U.O. Assistenza Specialistica, *indice un "Avviso" per la formazione di tre graduatorie, aventi validità triennale, di Operatore Specializzato, di Assistente alla Comunicazione e di Tecnico qualificato per l'orientamento, l'educazione e l'assistenza ai minorati della vista, ai fini dello svolgimento del servizio di Assistenza Specialistica in favore dei minori disabili gravi delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado del territorio palermitano.*

Preme evidenziare che *"I requisiti che devono essere posseduti dai professionisti, per l'iscrizione alla graduatoria sono i seguenti: Operatore specializzato: → Laurea in Psicologia, Scienze della Formazione quinquennale; → Laurea in Scienze dell'Educazione - indirizzo educatore professionale extrascolastico - ; → Laurea in Psicologia, Pedagogia vecchio ordinamento; → Laurea breve in tecnico della riabilitazione psichiatrica, terapeuta della neuropsicomotricità dell'età evolutiva, logopedia.*

Lauree che consentono anche di lavorare come Personale Educativo, cui viene riconosciuto e dato punteggio da inserire in GPS e la cui attività è quasi sovrapponibile a quella di Ass. All'autonomia .

Sempre Da Regolamento del Comune di Palermo Regolamento recante modalità e criteri per l'assistenza specialistica agli alunni disabili testo approvato con deliberazione di c.c. n° 579 del 05/10/2012 e integrato dalle modifiche apportate all'art.9 con deliberazione di c.c. n°688 del 13/12/2012 all'Art.4 *Definizione del servizio Ruolo e compiti dell'assistente specializzato "Il servizio di assistenza specialistica è volto ad assistere il minore disabile allo scopo di favorirne l'autonomia e la comunicazione personale, migliorarne l'apprendimento, la vita di relazione e l'integrazione scolastica, al fine di scongiurare il rischio di emarginazione.*





Così come la legge regionale n.29 del 26 novembre 2021 “modifiche alla legge regionale 15 aprile 2021 n. 9” pubblicata in GURS il 2 dicembre 2021 con la quale, all'art.15 “Servizio di assistenza igienico – personale ASACOM” è specificato che: al fine di garantire il servizio di assistenza igienico personale e assistenza alla comunicazione ASACOM agli alunni con disabilità delle scuole comunali dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2021 la spesa di 2.000 migliaia di euro, destinata ai comuni interessati, da ripartire secondo le modalità individuate con decreto dell'Assessore per la Famiglia per le Politiche Sociali e il lavoro, previo parere della commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana”;

La Regione, allora, per assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché' **dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/1992** e di assistenza igienico-personale, così' come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

La legge di bilancio stabilisce che per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA

In tal senso, il livello di prestazione garantita all'alunno/a con disabilità, deve sempre tenere conto degli interventi complessivi assicurati allo stesso, così come individuati dal





PEI e dal progetto individuale ex art. 14 della legge 328/2000, tenuto conto del principio di accomodamento “un’attività coordinata e finalizzata a garantire la realizzazione di progetti educativi, riabilitativi e di socializzazione”. 4 ragionevole, come richiamato dall’art. 2 del d.lgs 66/2017 e definito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 19, all’art. 2, che dispone: per Nel rispetto dei principi e dei diritti sopra richiamati, le presenti linee guida, ai sensi del comma 2 dell’art 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24, così come introdotto dall’art. 41 della legge regionale 20 giugno 2016, n. 10, sono finalizzate a: 1. favorire l’autonomia e la comunicazione personale dell’alunno disabile, migliorandone la socializzazione e l’inclusione nel contesto scolastico, consentendo di esprimere al meglio le proprie abilità e potenzialità, in un’ottica di inserimento lavorativo e miglioramento continuo della qualità della vita. 2. rendere omogeneo il servizio specialistico delegato e fornito, a livello regionale, alle Città Metropolitane e ai Liberi Consorzi comunali.

Tutto quanto sopra premesso

VOGLIA L’ECC.MO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Fissata preliminarmente l’udienza con decreto e disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa la fondatezza della domanda spiegata, previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della posizione giuridica della ricorrente, così provvedere:

- Previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l’integrale punteggio maturato: 66 punti ASACOM, nella graduatoria GPS di riferimento B019 cui è utilmente inserita la ricorrente.
- Per l’effetto, anche previa disapplicazione delle graduatorie Provinciali Supplenze (GPS) ove la ricorrente risulta effettivamente inserita, disapplicato ogni provvedimento ostativo al riconoscimento del diritto della ricorrente, compresa la tabella di valutazione dei titoli, riconoscere punti 66 per la prestazione ASACOM, ovvero il punteggio minore o maggiore valutato di giustizia.





- Conseguentemente ordinare alla Pubblica Amministrazione scolastica convenuta la rettifica della posizione della ricorrente nella graduatoria GPS B019 di riferimento in virtù del punteggio riconosciuto da questo Tribunale, punteggio complessivo (ASACOM) pari 119,5 per B019 GPS Palermo.

- Fissare la data di trattazione nel merito del presente ricorso.

- Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarre a favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.

IN VIA ISTRUTTORIA:

in via istruttoria: si producono i documenti indicati in narrativa, con espressa riserva di integrare ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari, anche secondo il comportamento processuale di controparte.

1. Copia graduatoria GPS
2. Contratti Comune. 2 bis Autocertificazione servizi asacom.
3. Autocertificazione Titoli
4. OM 2020.
5. OM 2022.
6. Tabella valutazione titoli 2 fascia.
7. Tabella valutazione titoli 1 fascia.
8. Linee guida regionali.
9. Proposta di legge Senato.
10. Proposta normativa.

Palermo, addì 12 giugno 2023 avv. Angela Maria Fasano avv. Stefania Fasano

INDIVIDUAZIONE LITISCONSORTI NECESSARI

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC Si chiede espressamente che l'Ill.mo Giudice adito, ove ritenga sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.p.c., voglia autorizzare la notifica del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a tutti i potenziali controinteressati mediante la pubblicazione sul sito internet del MIUR, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia a cui gli stessi dovranno





STUDIO LEGALE FASANO



Via Giacomo Cusmano, n. 28 – 90141 – Palermo

Tel. 091.545808

PEC: studiolegaleavvocatofasano@pec.it

provvedere nelle forme di legge e secondo le modalità che si renderanno necessarie. Tanto si rende necessario, stante l'indeterminatezza del numero di controinteressati e l'impossibilità di reperire in tempo utile gli indirizzi di tutti coloro che assumono tale qualità.

DICHIARAZIONE DI VALORE

Il sottoscritto avv. Angela Maria Fasano e il sottoscritto avvocato Stefania Fasano ai sensi dell'art. 14 del DPR 30 maggio 2002 n° 115 dichiara che il valore del presente procedimento è inferiore ad euro 26.000 e che lo stesso verte in materia di lavoro subordinato. Il contributo unificato non è stato versato stante la dichiarazione di esenzione.

Palermo, addì 12 giugno 2023 avv. Angela Maria Fasano avv. Stefania Fasano

